



Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio TV1

Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 05/10/04

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Principi generali</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Competenze del gestore del servizio.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 6 – Competenze del Comune</i>	<i>10</i>
CAPO II- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	12
– TITOLO I – Principi generali	12
<i>Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali</i>	<i>12</i>
<i>Art. 8 - La raccolta differenziata</i>	<i>12</i>
<i>Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>15</i>
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	16
<i>Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta "porta a porta").....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta con cassonetto stradale)</i>	<i>18</i>
<i>Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta misto).....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 16 – Raccolta differenziata (contenitori stradali).....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 17 - Esposizione dei contenitori.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 18 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 19 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (sistema "porta a porta").....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 20 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (cassonetto stradale).....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 21 – Raccolta della frazione organica (sistema "porta a porta").....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 22 – Raccolta della frazione organica (cassonetto stradale)</i>	<i>21</i>
<i>Art. 23 - Raccolta della frazione verde</i>	<i>22</i>
<i>Art. 24 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone</i>	<i>22</i>
<i>Art. 25 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA) 23</i>	
<i>Art. 26 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati.....</i>	<i>24</i>

<i>Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie</i>	<i>25</i>
<i>Art. 28 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti</i>	<i>25</i>
<i>Art. 29 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico</i>	<i>26</i>
<i>Art. 30 – Raccolta rifiuti ingombranti</i>	<i>26</i>
<i>Art. 31 – Raccolta beni durevoli.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 32 – Raccolta pannolini e pannoloni</i>	<i>27</i>
<i>Art. 33 – Gestione dei rifiuti cimiteriali</i>	<i>27</i>
<i>Art. 34 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)</i>	<i>28</i>

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .. 29

<i>Art. 35 - Pulizia del territorio</i>	<i>29</i>
<i>Art. 36 - Spazzamento</i>	<i>29</i>
<i>Art. 37 - Cestini stradali</i>	<i>29</i>
<i>Art. 38 - Pulizia dei mercati</i>	<i>30</i>
<i>Art. 39 - Imbrattamento di aree pubbliche</i>	<i>30</i>
<i>Art. 40 - Aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 42 - Aree di sosta per nomadi.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 43 - Pulizia delle aree private.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 44 - Altri servizi di pulizia.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 45 - Associazioni di volontariato.....</i>	<i>32</i>

CAPO III- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI 34

<i>Art. 46 - Divieti</i>	<i>34</i>
<i>Art. 47 - Controlli</i>	<i>35</i>
<i>Art. 48 - Sanzioni</i>	<i>35</i>

CAPO IV- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 37

<i>Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni</i>	<i>37</i>
<i>Art. 50 - Danni e risarcimenti</i>	<i>37</i>
<i>Art. 51 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti</i>	<i>37</i>
<i>Art. 52 - Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>37</i>

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 21.01.2000, n. 3 e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- d) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- e) le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- f) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
- g) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto, ecc.)
- h) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22/97;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 22/97.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- e) ai materiali esplosivi in disuso.

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le modalità di accesso ed il conferimento dei rifiuti presso il Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata (CARD).

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. Il Consorzio assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti scopi:

- a) cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- b) promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti;
- c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;
- d) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata;
- e) coordina la raccolta e il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di riferimento;
- f) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
- g) formula le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza;
- h) effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;
- i) attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico;
- j) promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- k) stipula con i Comuni consorziati il Contratto di Servizio per gli effetti dell'art.4 della legge 29/3/1995 n.95.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

5. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

il reimpiego ed il riciclaggio;

- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/97, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla D.Lgs. 22/97 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **gestione**: insieme delle fasi di raccolta, trasporto, eventuale stoccaggio, smaltimento finale o recupero dei rifiuti (compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura) inteso quale ciclo unitario;
- g) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. 22/97 e con riferimento della L.R. 3/00; ai sensi del presente regolamento gestore del servizio è il Consorzio;
- h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- j) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- l) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- m) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- n) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;

- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/97;
- p) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- q) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) **spazzamento:** l'operazione di pulizia delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- s) **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- u) **frazione organica:** i rifiuti a componente organica fermentescibile;
- v) **frazione secca recuperabile:** i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- w) **frazione secca non recuperabile:** i rifiuti non fermentescibili a basso o nullo tasso di umidità dai quali non sia possibile recuperare materia;
- x) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- y) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi;
- z) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- aa) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- bb) **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- cc) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- dd) **ecosportello:** ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti.

- ee) **C.A.R.D.**(Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dall'Ente Gestore.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- 1) **frazione organica**: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili
- 2) **frazione verde**: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati
- 3) **frazione secca non recuperabile**: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);
- 4) **frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata
- 5) **rifiuti pericolosi**: pile stilo o a bottone (per radio, Walkman, ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" che riportano la seguente simbologia:



e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico.

- 6) **rifiuti ingombranti**: di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze.

7) **beni durevoli:** frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (art. 44, comma 5 del D.Lgs. 22/97).

- b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi [dell'art. 10](#) del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) **i rifiuti vegetali:** i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati [all'art. 11](#) del presente regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e/o contaminati dalle sostanze di cui agli allegati stessi;

5. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. 22/97.

2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati (art. 21 D.Lgs. 22/97).

3. Il gestore del servizio, in accordo con i Comuni, può svolgere le seguenti attività:

- a) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- b) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;*
- c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- d) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 47 del presente regolamento.

Art. 6 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;

- attività propria dell'amministrazione;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 22/97;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471;
- e) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I I- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

– TITOLO I – Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. Qualora il Consorzio dovesse introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani anche in via sperimentale in alcuni Comuni o in tutto il territorio consortile, quale ad esempio la raccolta "porta a porta" della frazione secca recuperabile (VePL e carta), lo stesso provvederà a integrare il presente regolamento con le modifiche introdotte.

5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse; il gestore del servizio, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.

6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

7. Chi effettua il servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E' facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua sul territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema "porta a porta" per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Consorzio, *in accordo con il Comune*, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
Codice CER	Descrizione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone	
Codice CER	Descrizione
03 03 01	Scarti di corteccia e sughero
Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle	
Codice CER	Descrizione
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa	
Codice CER	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
Codice CER	Descrizione
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
Imballaggi	
Codice CER	Descrizione
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
Codice CER	Descrizione
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Batterie ed accumulatori	
Codice CER	Descrizione
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)
Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi	
Codice CER	Descrizione
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

2. Sono inoltre qualitativamente assimilate ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche:

Carta e cartone;

Vetro;

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

Abbigliamento;

Prodotti tessili;

Oli e grassi commestibili;

Medicinali (non citotossici e citostatici);

Legno (non contenente sostanze pericolose);

Plastica;

Metallo;

Rifiuti biodegradabili;

Terra e roccia;

Rifiuti dei mercati.

3. I limiti quantitativi oltre i quali per i suddetti materiali non si procede alla assimilazione sono determinati per ogni anno solare dal Comune o dal gestore del servizio secondo questi criteri:

- a) le capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature comunali;
- b) l'economicità della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura tramite tassa o tariffa assegnati dall'amministrazione;
- c) l'impostazione di "valori guida" di produzione per addetto che mantengano comunque un'attinenza con la natura delle attività svolte nelle superfici considerate in tutto o in parte nella tassa o nella tariffazione. Questi valori guida dovranno derivare da un'osservazione di un campione rappresentativo di imprese distinte per categorie di attività da espletarsi nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;

- corone;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta "porta a porta").

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" è istituito per la sola frazione secca non recuperabile e per la frazione umida.
2. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta" sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 20 e litri 3.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
3. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".
4. Non è garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
5. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta. L'accesso su aree e/o strade private da parte del concessionario del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l'abitazione e l'area eo/ strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m.
9. I contenitori di capacità inferiore *e/o uguale* a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del gestore del servizio *e/o Comune* su richiesta dell'utente.
10. Alle utenze sono assegnate le seguenti tipologie di contenitori:

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Cassonetto carrellato 120 LT (240 LT su richiesta)
	Non domestica	Cassonetto carrellato 120 LT. (240 / <i>1.100 LT</i> su richiesta)
Frazione organica	Domestica	Biopattumiera da 23 LT
	Non domestica	Cassonetto di dimensione adeguata (120 LT o 240 LT)

11. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

12. Le utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 2 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

13. In deroga alle disposizione di cui al comma 10 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta con cassonetto stradale)

1. I contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile e della frazione organica (sistema di raccolta stradale) hanno una capacità compresa tra litri 240 e litri 1100. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. I contenitori vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze sia domestiche che non domestiche.
3. All'interno dei contenitori del rifiuto secco non recuperabile vanno conferiti solo i materiali previsti al precedente art. 4 comma 2. All'interno dei contenitori per la frazione organica non vanno conferiti gli scarti della manutenzione dei giardini (erba, residui di potature, ramaglie, ecc.), nonché tutte le tipologie di rifiuto non organico.
4. Il rifiuto secco non recuperabile e la frazione organica vanno conferiti all'interno degli appositi contenitori per mezzo di sacchetti in plastica (non sacchi neri).

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta misto)

1. Il servizio di raccolta "misto" prevede che la frazione secca non recuperabile venga raccolta con il metodo "porta a porta", mentre la frazione organica venga conferita per mezzo di cassonetti stradali.
2. I contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile hanno una capacità volumetrica adeguata alla frequenza di raccolta e sono forniti in comodato d'uso ad ogni singola utenza.
3. I contenitori destinati alla raccolta della frazione organica hanno una capacità di 240 LT, vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze, sia domestiche che non domestiche.

Art. 16 – Raccolta differenziata (contenitori stradali)

1. Il materiale secco recuperabile (carta, vetro, plastica e alluminio) viene conferito a cura dell'utente presso le apposite campane distribuite nel territorio comunale.

2. Sono presenti le seguenti tipologie di contenitori:

- a) Campana per carta e cartone (*3,0 o 2,5mc*) normalmente di colore giallo;
- b) Campana per il vetro (*2,5 mc*) normalmente di colore verde;
- c) Campana per la plastica e l'alluminio (*3,0 mc*) normalmente di colore bianco o azzurro.

In alternativa a c)

- d) Cassonetto per la plastica e l'alluminio (*1,7 o 2,0 mc*) normalmente di colore azzurro;

In alternativa a b) e c)

- e) Campana per vetro, plastica e alluminio (*2,5 mc*) normalmente di colore verde.

3. Il rifiuto deve essere preventivamente separato nella varie frazioni e conferito negli appositi contenitori a cura dell'utente. Nel caso di rifiuti di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile con semplici operazioni ridurre il volume, questi dovranno essere conferiti presso negli appositi contenitori presso il CARD a cura dell'utente.

4. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

Art. 17 - Esposizione dei contenitori

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze previste negli opuscoli informativi distribuiti dal gestore del servizio agli utenti. Esso viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse.

2. Qualora il giorno previsto per la raccolta della frazione secca non recuperabile o della frazione organica fosse festivo, la raccolta verrà effettuata il primo giorno feriale *disponibile*. Il gestore del servizio informerà gli utenti del nuovo giorno di raccolta con un adeguato anticipo.

3. I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta stabilito dal gestore del servizio e indicato negli opuscoli informativi di cui al comma 1. I contenitori vanno mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

4. I contenitori dovranno essere visibili dall'operatore ed esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.

5. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

6. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.

7. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 7.
8. La responsabilità civile inerente all'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico del concessionario del servizio.
9. Qualora il concessionario del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente informerà tempestivamente della mancata esecuzione il gestore del servizio, il quale provvederà a segnalare il disservizio al concessionario.
10. Il gestore del servizio in collaborazione con il Comune può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte le fasi della raccolta.

Art. 18 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze

1. Il lavaggio dei contenitori singoli deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominiali; il lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e fatturato all'utenza stessa.

Art. 19 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (sistema "porta a porta")

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) Mediante cassonetti carrellati da 120 LT per le utenze domestiche e di idonea capacità per quelle non domestiche, di colore grigio, dotati di apposito dispositivo per il conteggio degli svuotamenti;
 - b) Nel caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza o il mal funzionamento del dispositivo, ne farà immediata comunicazione al gestore del servizio. Nel caso in cui l'utenza verifichi la mancanza del dispositivo, ne farà segnalazione ai sensi del presente Regolamento.
 - c) Il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).
 - d) La raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale;
 - e) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

- f) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

~~g)~~

Art. 20 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (cassonetto stradale)

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante cassonetti stradali idonei di colore verde;
- b) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale (settimanale, bisettimanale o trisettimanale);
- c) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
- d) qualora il cassonetto risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio comunale;
- e) è vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.

Art. 21 – Raccolta della frazione organica (sistema "porta a porta")

- 1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).
- 2. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone da 23 LT.;
 - b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;
 - c) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 22 – Raccolta della frazione organica (cassonetto stradale)

- 1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).
- 2. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori stradali di colore grigio (generalmente con capacità di 240 LT);

- b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;
- c) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;
- d) qualora il contenitore risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio comunale;
- e) è vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.

Art. 23 - Raccolta della frazione verde

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2, lettera a), punto 2. Non possono essere conferiti, all'interno della frazione verde, rifiuti diversi da quelli indicati.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) La frazione organica vegetale (erba, foglie e resti di potatura) viene conferita ai Centri Attrezzati di Raccolta Differenziata con le modalità determinate dall'apposito Regolamento per l'accesso ed il conferimento.
3. Può essere istituita la raccolta stradale della frazione verde con le seguenti modalità:
 - a) Individuazione, da parte dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con il concessionario del servizio, di apposite aree idonee al conferimento e alla successiva raccolta;
 - b) Conferimento della frazione verde in sacchi chiusi di peso massimo di 30 kg (allegato 6 D.Lgs. 626/94 e S.M.) o, nel caso di residui di potatura, in fascine legate senza uso di metalli, con volume massimo equivalente a quello di un sacchetto utilizzato per l'ordinario servizio di raccolta dell'erba.
4. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria.

Art. 24 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone

1. La frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4).
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante campana stradale;
 - b) mediante apposito servizio di raccolta dedicato.

3. Il servizio di raccolta mediante campana stradale della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
- b) il materiale deve essere introdotto nella campana senza borsette;
- c) i cartoni di piccole dimensioni dovranno essere piegati al fine di ridurre il volume;
- d) i cartoni voluminosi dovranno essere conferiti al CARD;
- e) è vietato depositare qualsiasi materiale all'esterno della campana

4. Il servizio di raccolta dedicato è istituito dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il concessionario del servizio, che di comune accordo stabiliscono frequenze e modalità:

- a) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
- b) l'utente deve assicurarsi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
- c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
- d) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- e) il materiale deve essere esposto ben chiuso in scatole di cartone e/o sacchetti di carta, oppure legato con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata.

6. L'Amministrazione comunale può individuare anche forme di gestione "ibrida" in cui parte del territorio è servito con il sistema "porta a porta" e parte con il sistema a contenitori stradali.

Art. 25 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA)

1. La frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica e lattame di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:

- vetro di qualsiasi natura purché pulito;
- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
- imballaggi in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;

- imballaggi in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);
- in genere gli imballaggi per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PS, EPS, PP, PA.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica e lattame, viene effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali o cassonetti con le seguenti modalità:

- a) campana per la raccolta del vetro;
- b) campana per la raccolta della plastica e del lattame;

o, in alternativa ad a) e b):

- c) campana per la raccolta multimateriale di VePLA;
- d) la raccolta viene effettuato con periodicità almeno settimanale;
- e) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borsette.

3. I materiali devono essere introdotti nella campana puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume.

4. Nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate.

5. In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es. damigiane, lastre di vetro, imballaggi in polistirolo per elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il C.A.R.D.

6. L'Amministrazione Comunale può individuare anche forme di gestione "ibrida" in cui parte del territorio comunale è servito con il sistema "porta a porta" e parte con il sistema a campane stradali.

Art. 26 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

1. La frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori stradali, con le seguenti modalità:
 - l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;

- b) mediante conferimento presso il C.A.R.D.;

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile stilo rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri Raccolta Differenziata;
- b) l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
- c) Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata.

3. I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i C.A.R.D.;
- b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;

- c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

3. I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;

che riportano la seguente simbologia:



- contenitori per vernici;
- oli esausti minerali;
- oli esausti vegetali;
- accumulatori per auto.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti presso il C.A.R.D., ove sono posizionati gli appositi contenitori.

Art. 30 – Raccolta rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono quelli di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 6). In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti della tipologia indicata negli articoli del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze (poltrone, divani, materassi, giocattoli di grandi dimensioni in plastica, ecc.).

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il C.A.R.D.;
- b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio (ove tale servizio sia stato istituito dall'Amministrazione Comunale);

3. Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi neri o trasparenti.

Art. 31 – Raccolta beni durevoli

1. I beni durevoli sono i rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 7). In particolare tali rifiuti sono costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria.
2. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.
3. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere prioritariamente consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure sono conferiti con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il C.A.R.D.;
 - b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio (ove tale servizio sia stato istituito dall'Amministrazione Comunale).

Art. 32 – Raccolta pannolini e pannoloni

1. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il concessionario del servizio, può istituire un apposito servizio di raccolta per particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile quali i pannolini e i pannoloni igienici con le seguenti modalità:
 - a) Raccolta stradale mediante posizionamento di appositi cassonetti da 1100 LT dotati di chiave;
 - b) Raccolta mediante cassonetti da 1100 LT presso il C.A.R.D.
2. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti in sacchetti ben chiusi.
3. In nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del cassonetto.
4. L'utente che desidera accedere a questo servizio deve presentare richiesta motivata presso l'ecosportello competente o presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 33 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero in sacchetti ben chiusi.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, ai sensi del DPR 254/03.

Art. 34 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)

1. Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attigue.
3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. Nel caso di utenze domestiche condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.
5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
7. La pratica del compostaggio domestico può essere attuata anche da utenze non domestiche nel rispetto dei commi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.
8. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori consegnati per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.

~~Art. 35 Conferimento veicoli a motore e rimorchi~~

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 35 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio.
2. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi

Art. 36 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune competente per territorio previo accordo con il gestore del servizio.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 37 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura dei Comuni, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con i Comuni competenti per territorio garantendo un'uniformità all'interno del territorio consortile.
3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali vengono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità necessaria.
5. Il gestore del servizio, su richiesta del Comuni, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.
6. Il gestore del servizio, in accordo con i Comuni, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.
7. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 38 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all'incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.
2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune competente per territorio e realizzato a spese dello stesso.

Art. 39 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 40 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del concessionario del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. *Per l'effettuazione dei suindicati servizi il gestore del servizio stipulerà apposita convenzione con l'ente organizzatore o con il Comune.*
3. In funzione della durata e della tipologia della manifestazione, potranno essere forniti idonei contenitori o sacchetti prepagati.
4. Il Consorzio promuove ed incentiva durante le manifestazioni l'utilizzo di materiali monouso recuperabili, quali posate e stoviglie in Mater-bi.

Art. 42 - Aree di sosta per nomadi

1. Se previste, nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 43 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Art. 44 - Altri servizi di pulizia

1. Il gestore del servizio su richiesta dei comuni interessati può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
- c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
- d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
- e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- f) pulizia delle aree cimiteriali;
- g) altri servizi determinati dal gestore del servizio medesimo.

Art. 45 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio e/o Comune come da allegato B) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;

c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

CAPO I II- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del Servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca e organica sciolta o in sacchetti semitrasparenti qualora previsto;
- l) il conferimento della frazione secca recuperabile mediante l'uso di sacchetti;
- m) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zona agricola ad almeno 100 m da fabbricati o strade;
- n) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- o) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- p) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;

- q) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Art. 47 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal successivo articolo 63.
2. I controlli sono effettuati da personale del gestore del servizio che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune competente per territorio per l'irrogazione della sanzione indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 48 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/97, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (comma 1-bis aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50), con le presenti sanzioni:
 - a) L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro **25,00** ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
 - b) L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	25,00	500,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti	25,00	500,00

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
alla raccolta ed allo spazzamento		
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	25,00	500,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zona agricola ad ameno 100 m da fabbricati o strade	25,00	500,00
l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti	25,00	500,00
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile	25,00	500,00

2. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal consorzio causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

CAPO I V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 50 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 51 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni consortili vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento; in particolare è abrogato il precedente regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione *dell'Assemblea Consortile n° 7 del 17/07/03.*

Art. 52 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal *1 gennaio 2004.*

C O N V E N Z I O N E

Premesso che :

- l'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, dispone che :
" *I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa (..). I Comuni disciplinano in particolare (..) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi*".
- nel territorio Consortile operano, prevalentemente con finalità benefica, numerose associazioni e gruppi organizzati, nonché enti privati, che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata di diverse frazioni di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al disposto dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;
- che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione sociale, contribuisce allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con benefici per l'intera collettività comunale;

considerato che :

- rientra fra gli obblighi del Consorzio assicurare la raccolta differenziata almeno nelle percentuali minime previste dall'art.24 del D.Lgs 22/97;
- che, secondo il disposto dell'art.21 comma 4, del D.Lgs. 22/97, "*nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni*";

visti :

- la circolare della Regione Veneto del 6.7.1998 che fornisce chiarimenti in ordine allo svolgimento dell'attività di raccolta di frazioni di rifiuti urbani recuperabili;
- la richiesta del Signor nato a il residente a, in rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo) con la quale richiede l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani : nel periodo dal al ;
- la legge 142/1990 ed il D.Lgs. 22/1997;

tutto ciò premesso,

tra il Comune di.....con sede in – codice fiscale
e partita IVArappresentato da nato a
(.....) il in qualità di

e l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) con sede in Via n° a(.....) – codice fiscale e ~~P.IVA~~, rappresentata da nato a il, in qualità di

si conviene e stipula quanto segue :

ART.1 - Il Comune di..... autorizza l'associazione con sede a Via rappresentata da a svolgere l'attività di raccolta e trasporto nel territorio comunale delle seguenti frazioni di rifiuti urbani :

.....
.....

con le seguenti modalità e tempi :

.....
.....

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non destinate ad un riutilizzo sicuro e diretto.

ART.2 - La presente convenzione ha validità dal al-

ART.3 - L'attività oggetto della presente convenzione rientra nel servizio consortile di gestione dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in particolare circa gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del D.Lgs. 22/97.

L'Associazione è soggetta pertanto, esclusivamente all'obbligo di comunicare al Comune la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del Comune ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs. 22/97.

ART.4 - Lo svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui all'art.3 del D.Lgs. 22/97.

ART.5 - I rifiuti raccolti possono essere temporaneamente stoccati esclusivamente presso l'area sita a

Lo stoccaggio non dovrà comunque superare il periodo di giorni

ART.6 - Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività è a carico dell'Ente affidatario.

ART.7 - Lo svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue finalità lucrative. Nessun onere grava pertanto, a carico del Comune né alcun corrispettivo può essere richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Comune in proprietà all'Associazione che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.

ART.8 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno comportare inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.

ART.9 - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali, sono a carico di

Letta, approvata e sottoscritta a, il

Il responsabile del Comune

Il Rappresentante dell'Associazione

.....

.....